

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA, E MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO LOMBARDIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ E FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

La REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Piazza Città di Lombardia n.1 (d'ora in avanti solo "la Regione"), in persona del Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile, Dott. Alberto CIGLIANO, autorizzato alla stipula con D.G.R. n. 2115 del 25/03/2024;

Il MINISTERO DELL'INTERNO - PREFETTURA DI MILANO, con sede in Corso Monforte 31, in persona di S.E. il Prefetto, Dott. Claudio SGARAGLIA, in applicazione del D.M. del 15/07/2009;

Il MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA, con sede legale in via Ansperto 4 –20123 Milano, C.F. 97646840153 (d'ora in avanti solo "la Direzione Regionale"), in persona del Direttore Regionale pro-tempore, Arch. Fabrizio PICCININI, giusta delega Ministeriale nota DIPVVF. Prot. n. 66001 del 25/11/2022,

nel seguito congiuntamente indicati anche come "le Parti";

VISTI:

- il Decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 97, *"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"*;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, in base al quale *"...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'art. 1 comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (Legge finanziaria 2007), secondo cui *"per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'Interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali"*;
- il decreto ministeriale 15 luglio 2009, delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni ex art. 1, comma 439, della L. 296/2006;
- il Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1 *"Codice della Protezione Civile"* ed in particolare l'art. 4 comma 2, secondo cui *"le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative"* di cui all'art.13 comma 1;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 27 *"Disposizioni regionali in materia di protezione civile"*, con particolare riguardo all'art. 8 *"Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile"* ove è indicata la possibilità – in un'ottica di collaborazione tra le Parti - che la Regione stipuli specifiche Convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

VISTI altresì:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- la Legge Regionale N. 21 del 31/12/2025 *"Bilancio di previsione 2026 – 2028"*;

DATO ATTO che:

- la Regione, titolare delle funzioni in materia di Protezione Civile, si è dotata del *"Piano regionale di protezione civile"*, articolato in piani di settore (Piano Soccorso Rischio Sismico, Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po, Piano Antincendio boschivo (AIB), Piani di Emergenza Dighe (PED)) a cui si aggiungono i Piani di Protezione Civile (PPC) che gli Enti locali sono tenuti a redigere e aggiornare

seguendo gli indirizzi operativi regionali per la redazione e l'aggiornamento dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali, approvati con d.g.r. n. 7278 del 7 novembre 2022;

- sono già state sviluppate sinergie nell'ambito della Convenzione in materia di antincendio boschivo (rinnovata tra le stesse Parti anche per il triennio 2025- 2027 con Deliberazione della Giunta regionale n. XII/ 4461 nella seduta del 26/05/2025), che ha permesso di consolidare importanti ed efficaci sinergie operative ed organizzative tra le componenti del Sistema regionale Antincendio Boschivo e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia nella funzionalità della Sala Operativa regionale AIB di Curno, ove opera qualificato personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sia nella partecipazione dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco alla lotta attiva nelle operazioni di spegnimento ed alle pertinenti iniziative di formazione, favorendo un virtuoso processo di integrazione tra personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Volontariato di Protezione Civile e Antincendio Boschivo e personale della Regione Lombardia;
- la Convenzione attivata a settembre 2025, a titolo sperimentale, di cui alla DGR n. 4930 del 01/08/2025, ha fornito positivi risultati per quanto concerne la collaborazione tra Regione e la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco sia nelle attività operative, sia nella organizzazione delle attività di formazione, addestramento ed informazione sul territorio regionale;

CONSIDERATO che:

- è interesse delle Parti, visti i risultati conseguiti, proseguire nel rapporto di collaborazione e stipulare una nuova convenzione, per il biennio 2026-2027, per consolidare le azioni relative alla Protezione Civile, mettere a sistema e conseguire una sempre maggiore razionalizzazione delle risorse disponibili presso ciascuna Amministrazione, per poter garantire un potenziamento delle azioni di prevenzione, intervento e soccorso alle popolazioni in presenza di emergenze naturali ed antropiche;
- si è avviato un confronto tra le Parti al fine di individuare i compiti da includere nella nuova convenzione in materia di Protezione Civile;
- con nota n. 28147 del 12/05/2026, in atti regionali al n. Y1.2026.0009617 del 13/05/2026, della Direzione Regionale Lombardia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato acquisito l'assenso sul presente schema di convenzione;
- con Delibera della Giunta Regionale n. XX del XX/XX/2026 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione regionale Vigili del Fuoco Lombardia per lo svolgimento di attività e funzioni di Protezione Civile per il biennio 2026/2027 – L.R. 27/2021", è stato approvato il presente schema di convenzione

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
Oggetto e Finalità

La presente Convenzione disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia nello svolgimento delle attività di Protezione Civile, per il biennio 2026-2027, come meglio specificato negli articoli seguenti, basate sul riconoscimento del valore e delle competenze di ciascuna Parte e sulla condivisione dell'obiettivo primario di migliorare e potenziare la risposta operativa alle emergenze del sistema regionale di Protezione Civile.

Le attività espletate dalle Parti sono svolte nel rispetto dell'autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun Ente.

Gli ambiti di collaborazione da parte della Direzione Regionale dei vigili del Fuoco della Lombardia si riassumono nelle seguenti macro-attività:

- a) attività di informazione, formazione e addestramento, pianificazione/gestione di emergenze nell'esercizio delle funzioni di Protezione Civile, come meglio dettagliato e descritto all'art. 4 - Ambito A della presente Convenzione;
- b) attività tecnico-operative di Protezione Civile sul territorio regionale, come meglio dettagliato e descritto all'art. 4 - Ambito B della presente Convenzione.

Articolo 3 Rapporti Istituzionali

I rapporti istituzionali intercorrono tra il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, o un suo delegato, e il Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione Civile della Giunta Regionale o un suo delegato.

Sul piano operativo i rapporti, al fine di una migliore comunicazione e di un proficuo confronto relativo alle attività di cui alla presente convenzione, intercorrono tra uno o più referenti individuati dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e uno o più referenti individuati dalla Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile della Giunta Regionale.

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, oltre al personale impiegato nella gestione della Sala Operativa Regionale/SOR dei Vigili del Fuoco ed al funzionario responsabile della stessa, incarica il Dirigente del Soccorso pubblico quale riferimento operativo per la Regione, che si rapporta con il Dirigente regionale competente in materia di Protezione Civile.

Articolo 4 Compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Gli ambiti d'impiego e le attività affidate al Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco con la presente convenzione sono suddivisi e schematizzati come di seguito specificato:

Ambito A – Informazione, formazione e addestramento in materia di Protezione Civile

In quest'ambito vengono attribuiti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i sottoelencati compiti:

1. partecipare ad attività, svolte a livello provinciale, di informazione e formazione in materia di Protezione Civile - rivolte al mondo della scuola, alla popolazione ed alle Pubbliche Amministrazioni - promosse anche dalle strutture del sistema regionale di Protezione Civile, per lo sviluppo della coscienza e della cultura di Protezione Civile;
2. partecipare con personale operativo docente/istruttore dei Vigili del Fuoco alle attività formative e addestrative, di pianificazione/gestione di emergenze o di esercizio delle funzioni di Protezione Civile, nei confronti del volontariato regionale di Protezione Civile e del personale della Regione Lombardia e delle Province/Città Metropolitana di Milano; gli incontri sono attivabili su richiesta della Regione o delle Province e Città Metropolitana di Milano.

Le sopracitate attività di informazione ed addestramento sono organizzate, con impiego di unità dei Vigili del Fuoco in numero, ruolo, specializzazione, etc. determinato dalle esigenze e dalle indicazioni di volta in volta concordate tra le Parti, a livello provinciale, prevedendo incontri o moduli addestrativi della durata massima di 12 ore/cadauno, comprensive delle attività preparatorie e di ripristino delle risorse strumentali.

Saranno messe a disposizione – ove necessario - le sedi delle strutture territoriali dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco per effettuare seminari ed incontri frontali in aula, oppure esercitazioni ed addestramenti, o simulazioni di scenari operativi in sede.

Nell'allegato 1 è riportato un elenco, non esaustivo, delle tipologie di attività di formazione, informazione ed addestramento che saranno dettagliate nel Piano Operativo di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Ambito B –Attività tecnico-operative di Protezione Civile

In quest'ambito vengono definiti gli ambiti di contributo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

B1 - Attività di Protezione Civile:

In caso di previsione di eventi idrogeologici e idraulici o temporali, con emissione di allerte di rischio idro-meteo (rischio Idrogeologico, Idraulico, Temporali, Vento Forte) da parte del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi della Regione in codice ARANCIONE e ROSSO:

1. potenziare preventivamente le unità di personale della Sala Operativa Regionale dei Vigili del Fuoco e delle Sale Operative 115 dei Comandi, modulandone il numero in relazione alle effettive esigenze e/o particolari criticità delle emergenze previste regolamentando il funzionamento secondo disposizioni interne della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia. Si può indicare, di norma e salvo diverse esigenze valutabili dalle Parti nella contingenza degli eventi, il seguente schema di potenziamento durante le fasi di allerta:
 - codice ARANCIONE:
 - o n. 2 unità della Direzione regionale in Sala Operativa Regionale;
 - o n. 1 unità di ciascun Comando interessato in Sala Operativa 115;
 - codice ROSSO:
 - o n. 4 unità della Direzione regionale in Sala Operativa Regionale;
 - o n. 2 unità di ciascun Comando interessato in Sala Operativa 115;
2. potenziare preventivamente le unità di personale delle squadre dei Comandi dei Vigili del Fuoco in pronta partenza sul territorio interessato dalle situazioni di allerta, compreso l'impiego eventuale di unità di Vigili del Fuoco specialistiche o specializzate:
 - codice ARANCIONE:
 - o n. 5 unità di Vigili del Fuoco per ciascun Comando territorialmente interessato dall'allerta;
 - codice ROSSO:
 - o n. 7 unità di Vigili del Fuoco per ciascun Comando territorialmente interessato dall'allerta.
3. a partire dal codice ARANCIONE, garantire n. 1 unità di personale dei Vigili del Fuoco – ulteriore rispetto alle risorse già attivate per presidio Sale Operative e rafforzamento squadre nei Comandi - dedicata alla Sala Operativa regionale di Protezione Civile, tramite collegamento da remoto, con compiti di verifica della situazione sul territorio regionale ed extraregionale, relativamente agli interventi dei VVF e – ove attivate - alle squadre specialistiche che intervengono a supporto della gestione emergenza, e condivisione con Regione delle strategie di intervento del CNVFF, sul breve, medio e lungo periodo. Tale risorsa di personale rimarrà attiva a supporto del sistema regionale di Protezione Civile sino a conclusione dell'allerta o a passaggio a codice GIALLO.

Le attività di supporto tecnico operativo al sistema di Protezione Civile regionale in ogni fase di allerta prevista si attuano con turni di potenziamento della durata di 12 ore per ogni unità e per ogni impiego previsto (es. nella Sala Operativa Regionale, in ogni Sala Operativa 115 del/dei Comando/i interessato/i, nelle squadre dei Comandi dei Vigili del Fuoco in pronta partenza sul territorio interessato, compreso l'impiego eventuale di unità dei Vigili del Fuoco specialistiche o specializzate). L'eventuale anticipo di attività o prosecuzione delle stesse, al di fuori degli orari di vigenza delle allerte ARANCIONE o ROSSO di Protezione Civile, deve essere strettamente funzionale all'operatività del sistema di supporto; la durata dell'anticipo e del posticipo delle attività non può comunque superare complessivamente le 4 ore (massimo 4 ore prima dell'avvio di vigenza dell'allerta arancio o rossa, massimo 4 ore dopo la chiusura dell'allerta ARANCIONE o ROSSA).

Nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto dell'autonomia, dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica del Corpo, il personale di ruolo dei Vigili del Fuoco resta alle esclusive dipendenze e farà riferimento al Comando di appartenenza ed alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, che si interfacerà con Regione per l'impiego ai sensi della presente Convenzione.

B2 – Comunicazioni e flusso di informazioni:

1. Deve essere garantito, da parte della Sala Operativa Regionale dei Vigili del Fuoco, un flusso di informazioni verso la Sala Operativa di Protezione Civile della Regione, aggiornando quest'ultima circa la situazione degli interventi dei Vigili del Fuoco pertinenti all'allerta meteo (ARANCIONE o ROSSA) in corso

sul territorio regionale ed assicurando anche la condivisione dei dati provenienti dagli applicativi in uso ai Vigili del Fuoco, che dovranno essere visibili alla Sala Operativa regionale di Protezione Civile.

Articolo 5

Compiti della Regione

Gli ambiti d'impiego e le attività affidate alla Regione con la presente convenzione sono di seguito specificati:

Ambito A – Informazione, formazione ed addestramento in materia di Protezione Civile

Regione svolge i sottoelencati compiti:

1. Partecipare alla definizione dei programmi formativi e addestrativi, promuovere iniziative per le attività informative rivolte alle scolaresche, alla popolazione ed alle Pubbliche Amministrazioni, da parte delle strutture del Sistema regionale PC, per lo sviluppo della coscienza e della cultura di Protezione Civile, alle quali far partecipare alcune unità dei Comandi lombardi dei Vigili del Fuoco, per gli aspetti istituzionali di propria competenza;

Ambito B – Attività Tecnico-operative di Protezione Civile

Regione svolge i sottoelencati compiti:

B1 - Attività di Protezione Civile:

1. garantire l'invio - alla Sala Operativa Regionale dei Vigili del Fuoco ed alle Sale Operative 115 dei Comandi - dei documenti di allerta di Protezione Civile, in caso di previsione di eventi naturali avversi con emissione di allerte di rischio idro-meteo in codice arancione e rosso (rischio idrogeologico, idraulico, temporali, vento forte), in modo da assicurare quelle informazioni preventive necessarie alle attività decisionali della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, con riguardo ai potenziamenti da attuare nelle strutture operative dei Vigili del Fuoco del territorio lombardo.

B2 – Comunicazioni e flusso di informazioni:

2. garantire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco i diritti di proprietà della documentazione foto-video scambiata su supporto digitale e delle mappature tematiche elaborate dal Servizio TAS (Topografia Applicata al Soccorso) dei Vigili del Fuoco regionali (il cui uso per attività di comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con apposizione del relativo logo), limitandone l'impiego alla finalità istituzionale del Sistema regionale di Protezione Civile.

Articolo 6

Quantificazione degli oneri

Le attività come prima descritte negli ambiti A e B dell'art. 4 della presente Convenzione saranno rimborsate dalla Regione, a seguito di rendicontazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativa allo svolgimento delle stesse, in base al numero di unità di personale dei Vigili del Fuoco impiegate e ai costi delle risorse strumentali impiegate secondo le modalità prima descritte, con turni da 12 ore cadauno (fermo restando quanto specificato all'art. 4 sezione B1 in merito alla stretta funzionalità di anticipo/prosecuzione turno rispetto alla vigenza dell'allerta) e secondo i seguenti parametri:

informazione ed addestramento	Ambito A)	massimo € 25,00/ora/unità Vigili del Fuoco
supporto tecnico operativo al sistema di PC	Ambito B)	massimo € 25,00/ora/unità Vigili del Fuoco

I costi esposti nella presente Convenzione sono mutuati dal CCNL. In caso di revisione dello stesso, potranno eventualmente essere apportati correttivi rispetto alla quota massima di rimborso orario precedentemente indicata.

Limitatamente ad alcune attività di docenza o seminari tematici dell'ambito A) che prevedano l'impiego di docenti o relatori VF dei ruoli apicali o aventi specifiche competenze o professionalità possono essere previsti rimborsi orari più elevati, fino ad un massimo di € 50,00/ora/unità Vigili del Fuoco, preventivamente concordati tra le Parti, in relazione al ruolo di appartenenza e/o al possesso di specifiche competenze.

Per l'efficacia delle attività di diffusione della cultura della sicurezza alla popolazione e alle scolaresche, e per quella delle attività addestrative, ogni Comando, in raccordo con la Provincia/Città Metropolitana di riferimento, fisserà i rapporti numerici ritenuti più adeguati tra relatori/ istruttori e partecipanti, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità degli eventi informativi, formativi ed addestrativi, anche in relazione alle modalità di attuazione (es. incontro frontale teorico, sessione pratico-addestrativa in campo, etc).

Per entrambe le attività degli ambiti A e B dell'art. 4 della presente Convenzione sono rendicontati con apposita voce i costi del carburante per gli automezzi impiegati e i costi di reintegro di eventuali DPI monouso, materiale di cancelleria ed altri eventuali materiali ivi comprese attrezzature specifiche, oggetto di specifici consumi e rientranti nella tipologia di spesa corrente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre ai costi di carburante, sono rimborsabili:

- carta e toner stampanti per opuscoli e dispense e materiali illustrativi e divulgativi;
- materiali monouso quali tute, calzari, guanti, mascherine, visiere, occhiali;
- prodotti e materiali per la pulizia delle maschere degli autorespiratori;
- funi, corde, cordini e simili di attrezzature speleo alpino fluviali (SAF);
- ricarica estintori utilizzati;
- sostituzione di manichette e lance antincendio, in caso di danneggiamenti;
- materiali sanitari di consumo per attrezzature TPSS (tecniche di primo soccorso sanitario),

purché inerenti alle attività della presente Convenzione.

Nell'allegato 2 sono riportate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito della presente Convenzione.

Articolo 7

Piano Operativo delle Attività

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Lombardia presenterà - per ciascuna annualità di vigenza della convenzione - un Piano Operativo delle attività per l'ambito A di cui all'art. 4 (Informazione, formazione e addestramento in materia di Protezione Civile), redatto previo confronto preventivo con Regione Lombardia e con le Province/Città Metropolitana nell'ambito della Commissione paritetica di cui all'articolo 10.

Articolo 8

Oneri Finanziari

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, la Regione si impegna a corrispondere al Ministero dell'Interno – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile della Lombardia l'importo massimo complessivo di euro 450.000,00 annui, con versamento nella seguente modalità:

- dall'esecutività della Convenzione al 31.12.2026:
 - o **40% dell'importo in acconto**, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo (periodo comprensivo della positiva valutazione, da parte di Regione, del Piano Operativo delle Attività di cui all'art. 7 che sarà presentato da parte della Direzione Regionale entro 30 giorni dalla sottoscrizione medesima);
 - o **il 60% dell'importo a saldo**, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, da trasmettere entro il 31 dicembre 2026, fatte salve eventuali successive integrazioni documentali. Il termine è comprensivo del periodo necessario alla positiva verifica da parte della Regione. Qualora, per talune spese, non sia possibile produrre il giustificativo attestante l'avvenuto pagamento, dovrà essere presentata idonea documentazione alternativa (ad esempio, "ruolo"), corredata da attestazione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco circa la riconducibilità della spesa alle attività oggetto della Convenzione e l'avvenuto pagamento entro 60 giorni dallo stesso. In difetto, si procederà alla decadenza dal contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate.
- dal 01.01.2027 al 31.12.2027:

- **40% dell'importo in acconto**, entro il 28.02.2027 (periodo comprensivo della positiva valutazione, da parte di Regione, del Piano Operativo delle Attività di cui all'art. 7 che sarà presentato da parte della Direzione Regionale entro il 31.01.2027);
- **il 60% dell'importo a saldo**, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, da trasmettere entro il 31.12.2027, fatte salve eventuali successive integrazioni documentali. Il termine è comprensivo del periodo necessario alla positiva verifica da parte della Regione. Qualora, per talune spese, non sia possibile produrre il giustificativo attestante l'avvenuto pagamento, dovrà essere presentata idonea documentazione alternativa (ad esempio, "ruolo"), corredata da attestazione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco circa la riconducibilità della spesa alle attività oggetto della Convenzione e l'avvenuto pagamento entro 60 giorni dallo stesso. In difetto, si procederà alla decadenza dal contributo e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Il versamento della somma dovuta sarà effettuato in conto entrate dello Stato, nell'apposito capitolo di entrata n. 2439 - Capo XIV – Art. 11 – IBAN IT5000100003245BE0000000301 indicando come causale l'oggetto della presente Convenzione.

La Regione invierà alla Direzione Regionale la comunicazione dell'avvenuto versamento delle quote erogate, trasmettendo i relativi atti.

Articolo 9 **Utilizzo delle somme erogate dalla Regione Lombardia**

La gestione dei fondi necessari per le spese di cui al presente articolo è affidata al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, anche ai fini della successiva assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco.

Le somme erogate dalla Regione per le attività relative alla presente Convenzione saranno utilizzate, con ripartizione disposta dal Direttore Regionale o suo delegato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per le finalità della Convenzione, tra cui:

- presenza di personale dei Vigili del Fuoco per iniziative di diffusione della cultura della sicurezza e della Protezione Civile alla popolazione e alle scolaresche, e per le attività di addestramento al volontariato regionale di Protezione Civile e al personale della Regione, delle Province e di Città Metropolitana di Milano;
- presenza di personale dei Vigili del Fuoco presso la Sala Operativa Regionale dei Vigili del Fuoco regionale e le Sale Operative 115;
- potenziamento preventivo delle squadre operative dei Vigili del Fuoco in pronta partenza in caso di codice arancione/rosso presso i Comandi dei Vigili del Fuoco competenti per territorio;
- attivazione di personale dedicato al rapporto con la Sala Operativa regionale di Protezione Civile;
- spese per il reintegro del carburante per gli automezzi impiegati, per il reintegro di eventuali DPI monouso ed altri eventuali materiali oggetto di specifici consumi, come elencato all'articolo 6, non oltre il limite di € 90.000 nel periodo di vigenza della convenzione.

Per le attività di formazione/informazione/addestramento previste nella presente Convenzione è previsto uno stanziamento pari al 15% dell'importo totale di cui all'art. 6, ferma restando la possibilità di rivedere tale percentuale, in caso di necessità, a seguito di specifica intesa tra le Parti.

Per quanto concerne le attività tecnico-operative effettuate dai Vigili del Fuoco (ambito B della presente Convenzione), ove nei primi mesi di applicazione si riscontrasse un elevato numero di attivazioni, sarà possibile valutare ed effettuare una rimodulazione del servizio, previo specifico accordo formale tra le Parti. In ogni caso, non è possibile prevedere una rimodulazione con incremento delle risorse dedicate alle attività tecnico-operative.

Eventuali economie di gestione per le attività degli ambiti A e B risultanti nel primo anno di vigenza della Convenzione potranno essere, previa intesa delle parti, impiegate entro il secondo anno di vigenza della medesima.

Articolo 10

Commissione paritetica

Si costituisce una Commissione paritetica, formata dal Dirigente o un suo delegato e un funzionario della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e dal Dirigente regionale in materia di protezione civile o un suo delegato e un funzionario di Regione, la cui funzione è quella di gestire, e fare una valutazione tecnica periodica, dell'efficacia delle azioni previste dalla presente Convenzione.

In particolare, vengono svolte le seguenti funzioni: monitoraggio strategico dell'attuazione della convenzione e valutazione degli obiettivi ed indicatori condivisi; definizione del Piano Operativo annuale.

La Commissione paritetica può altresì provvedere a ricomporre bonariamente eventuali divergenze operative ed amministrative che dovessero insorgere.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, di cui venissero in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità e nel rispetto della normativa dettata dal Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nei limiti delle attività e per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione stessa per il tempo strettamente necessario. Ciascuna delle Parti è titolare autonoma per i trattamenti di rispettiva competenza.

Articolo 12

Durata e Recesso

La presente convenzione è resa esecutiva dal positivo controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato e di legittimità della Corte dei Conti, ed ha efficacia sino al 31 dicembre 2027.

Le Parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o integrazioni della presente convenzione.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso può avvenire con preavviso almeno di 30 giorni, fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che dovranno essere comunque ultimate.

Articolo 13

Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 ed è registrato in caso d'uso. Le relative spese, qualora applicabili e/o previste, restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano,data

Il Direttore della Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile	Il Prefetto di Milano	Il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia
Dott. Alberto Cigliano	Dott. Claudio Sgaraglia	Dott. Arch. Fabrizio Piccinini

ALLEGATO 1 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Nel presente allegato sono riportate le tipologie di iniziative di formazione/addestramento che possono essere attivate nell'ambito della presente convenzione:

- **seminari – destinati alle scuole ed alla cittadinanza** (anche per specifici gruppi: anziani, comunità e centri di aggregazione sociale, etc.) su:
 - sicurezza nelle scuole e negli ambienti di vita e di lavoro
 - comportamenti di prevenzione ed autoprotezione da adottare in caso di emergenza
- **seminari teorici in aula (durata 4-6 ore)**, destinati agli operatori del sistema di Protezione Civile, sulle seguenti tematiche:
 - quadro normativo del sistema di Protezione Civile
 - Piani di Protezione Civile
 - Collaborazione operativa e gestionale tra Vigili del Fuoco e volontariato organizzato di Protezione Civile
 - Sicurezza del volontariato di Protezione Civile nelle operazioni di emergenza
- **addestramenti pratici** sulle seguenti tematiche:
 - coordinamento delle forze in campo in caso di incendio in galleria (eventuale scenario di simulazione)
 - tecniche SAF/speleo-alpino-fluviali con prove pratiche in campo (eventuale scenario di recupero di persone in ambiente impervio)
 - uso del GPS nella ricerca di persone disperse, con coordinamento delle risorse nel Posto di Comando Avanzato/PCA
 - autoprotezione in ambiente acquatico/ATP (eventuale scenario di recupero di persona in specchio d'acqua)

Eventuali ulteriori tipologie di attività potranno essere attivate, in caso di specifica necessità, a seguito di validazione da parte della Commissione paritetica di cui all'art. 10 ed inserimento delle stesse nel Piano Operativo annuale di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Per le tipologie di attività sopracitate o per quelle ulteriormente attivate come sopraindicato, non è previsto il rilascio di abilitazioni, brevetti o certificazioni a seguito delle attività di formazione effettuate.

ALLEGATO 2 – MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Relazione

La documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva delle attività, con indicazione delle risorse e del personale impegnato, degli interventi effettuati, e dichiarazione che le attività sono state svolte in relazione alla convenzione.

Caratteristiche di ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili se riferite con **stretto nesso di causalità** alle attività previste in Convenzione. Inoltre, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- non devono rientrare tra le spese per cui si fruisce di un finanziamento o contributo pubblico europeo, nazionale, regionale (cosiddetto “divieto del doppio finanziamento”);
- devono essere sostenute entro i termini temporali previsti dalla Convenzione;
- devono essere conformi alla normativa vigente.

Tipologie di spesa

Possono essere ammesse a rendicontazione le seguenti voci, purché specificamente riconducibili ad attività presenti in Convenzione:

- riconoscimento emolumenti al personale della Direzione Regionale e dei Comandi Provinciali, per un costo massimo di 25€/ora/persona, fatti salvi eventuali aggiornamenti a seguito di modifica del CCNL;
- riconoscimento emolumenti al personale della Direzione Regionale e dei Comandi Provinciali attivati per specifiche attività di formazione, previo assenso tra Regione e Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, per un costo massimo di 50€/ora/persona;
- spese di carburante;
- acquisto di carta e toner stampanti, per realizzazione opuscoli e dispense e materiali illustrativi e divulgativi relativi ad iniziative di formazione;
- ripristino scorte di materiale monouso (es. tute, calzari, guanti, mascherine, visiere, occhiali);
- acquisto prodotti e materiali per la pulizia delle maschere degli autorespiratori;
- acquisto funi, corde, cordini e simili di attrezzature speleo alpino fluviali (SAF);
- ricarica di estintori;
- sostituzione di manichette e lance antincendio, in caso di danneggiamenti;
- acquisto di materiali sanitari di consumo per attrezzature TPSS (tecniche di primo soccorso sanitario).

Ulteriori voci di spesa possono eventualmente essere ammesse a rendicontazione, in presenza di nesso di causalità con le attività oggetto della Convenzione, previa autorizzazione da parte di Regione.

La rendicontazione delle spese consisterà nella trasmissione della documentazione giustificativa delle spese sostenute e da una relazione descrittiva delle attività, con indicazione delle risorse e del personale impegnato, degli interventi effettuati, e dichiarazione che le attività sono state svolte in relazione alla convenzione.

La relazione dovrà contenere i seguenti elementi e dati essenziali, senza i quali non sarà possibile la sua approvazione:

- Spese di personale:
 - Periodo nel quale l'emolumento è stato riconosciuto;
 - Numero di persone cui sono stati riconosciuti gli emolumenti, numero di ore/persona;
 - Estremo dell'atto di pagamento o dichiarazione che il costo è stato inserito nel cedolino del mese di riferimento. In alternativa, ove non fosse possibile produrre il giustificativo di pagamento o la dichiarazione di inserimento nel cedolino del mese di riferimento, dovrà essere presentata idonea documentazione alternativa (ad esempio, “ruolo”), corredata da attestazione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco circa la riconducibilità della spesa alle attività oggetto della Convenzione e l'avvenuto pagamento entro 60 giorni dallo stesso.
 - Importo richiesto.

- Spese per carburante, materiali di consumo, etc.:
 - Descrizione del tipo di spesa, quantità (ove quantificabile) della tipologia di spesa (es. “acquisto n. 30 risme di carta”);
 - Periodo in cui la spesa è stata effettuata;
 - Estremi del documento di spesa (dati fattura, scontrino, o altro documento contabile);
 - Estremi dell’atto di pagamento della spesa (ordinativo di pagamento, quietanza di pagamento);
 - Importo richiesto.

Ove non fosse possibile produrre la documentazione contabile giustificativa delle spese sostenute dovrà essere redatta una specifica dichiarazione, a firma del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, riportante la quantificazione delle spese sostenute, le tipologie di spesa, motivazioni sui costi esposti (ricavati da indagini di mercato, calcolati secondo media costi per quella tipologia di spesa, etc).

Controlli sulla rendicontazione

A seguito della presentazione della rendicontazione saranno effettuati:

- Controlli amministrativi e finanziari: verifica della correttezza formale e sostanziale delle spese (conformità della spesa sostenuta, esistenza di documenti giustificativi, coerenza degli importi, ammissibilità rispetto al periodo temporale, inerenza e legittimità dei costi rendicontati);
- Controlli qualitativi: corretto svolgimento delle attività, effettiva acquisizione dei beni e/o dei servizi, conformità di quanto eseguito rispetto a quanto previsto in convenzione, realizzazione dell’intervento.